



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett V, Sett VII
Rag. 1250
il 17.03.2010

Il Resp. del servizio
L'Is. Amministrativo
(G. Scudato)
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 16 MAR. 2010 N. 159	OGGETTO: Appalto lavori di recupero e restauro conservativo del Convento delle Benedettine a Ragusa Ibla. Nuova aggiudicazione definitiva
N. 30 Settore V	
Data 26/02/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 18 L. R. 6

NON COMPORTA IL MEGNO SPESA - SOMMA GIÀ
IMPEGNATA CON DETERMINAZ. DIRIG. 1348/09
BIL. 2010 Rendic. CAP. 2504 IMP. 5871/03-1455/04-1461/1
FUNZ. 1 2060/04-1507/05 SERV. 8 INTERV. 1 2
FONDI BILANCIO REGIONE CAP. 846403 Bil. 2010 Rendic.
IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di febbraio
nell'ufficio del settore V, Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e
aste, contratti, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1378 del 19.06.2009, esecutiva, é stato approvato il progetto dei lavori di recupero e restauro conservativo del Convento delle Benedettine a Ragusa Ibla dell'importo complessivo di € 560.000,00, di cui € 326.860,61 per lavori a base di gara, finanziato con fondi regionali.
- Con Determinazione Dirigenziale n.1852 del V Settore del 31.07.2009, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/06 e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.21, comma 1 della L.109/94, nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della l.r. 21/8/07, n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione.
- in data 20/10/2009 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 191/V (annotata al registro generale con n. 2479 del 3 novembre 2009), con la quale è stato approvato l'esito delle operazioni di gara, relative all'appalto dei lavori di recupero e restauro conservativo del Convento delle Benedettine a Ragusa Ibla, e aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei medesimi all'associazione temporanea d'impresa Pietro Durante s.r.l. (capogruppo) – Crimisos soc. coop (mandante) da Santa Ninfa (TP);
- in data 19 gennaio 2010 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 3/V (annotata al registro generale in data 09/02/2010 con n. 142), con la quale la sopracitata determinazione n. 191/V, veniva annullata limitatamente alla parte nella quale l'ATI Pietro Durante – Crimisos veniva dichiarata aggiudicataria in via definitiva, riservandosi con successivo atto di procedere all'aggiudicazione in via definitiva di altra impresa;

Dato atto, per come risulta dal verbale di gara approvato con la citata determinazione e alla stessa allegato, che all'individuazione della ditta originariamente aggiudicataria si era pervenuti a seguito di estrazione fra le ditte che, rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, avevano offerto tutte l'identico ribasso del 7,3152% ;

Precisato che, essendosi proceduto come di prassi ad una seconda estrazione, per individuare l'impresa alla quale affidare i lavori nell'eventualità che la prima non fosse in condizione di stipulare il contratto, è stata favorita dalla sorte l' A.T.I Icogen s.r.l – Sidoti Costruzioni s.r.l da Vittoria;

Ricordato che, al fine di accelerare i tempi di un'eventuale nuova aggiudicazione definitiva, già subito dopo la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento nei confronti dell'ATI Durante-Crimisos, questa stazione appaltante ha provveduto ad avviare, nei confronti dell'ATI seconda estratta, le procedure di verifica dei requisiti;

Verificato che, tanto per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dall' impresa Sidoti Costruzioni, quanto per quanto riguarda quelle rilasciate dall'impresa Icogen, si sono avute le attese conferme, fatta esclusione per la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), relativa all'impresa Icogen;

Ricordato, in relazione a tale ultimo aspetto, che a seguito della prima comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Vittoria, datata 28/01/2010, nella quale si dava notizia che, a carico del legale rappresentante dell'impresa in parola, sig. Puglia Giuseppe, sussistevano pendenze fiscali definitivamente accertate, questo Ufficio chiedeva chiarimenti;

Che tali chiarimenti, forniti con nota del 28 gennaio 2009, ponendo in evidenza la esiguità dei carichi pendenti, inducevano anche a ipotizzare che detti carichi, per quanto risultanti

connessi alla posizione tributaria del legale rappresentante, potessero essere riconducibili non già all'attività svolta dal medesimo nella qualità, bensì alla propria condotta, quale persona fisica e, dunque, all'amministrazione di beni di propria esclusiva proprietà, ben distinti da quelli intestati alla società rappresentata;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di richiedere all'Agenzia delle Entrate di Vittoria un supplemento di certificazione (prot. 5600 del 18/02/2010);

Constatato che l'ipotesi ha trovato conferma nella nota n. 7477/2010 del 26/02/2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le due cartelle rimaste non pagate "si riferiscono alla persona fisica del nominato in oggetto, in quanto riconducibili ad annualità precedenti alla costituzione della società Icofen".

Verificato, attraverso apposita ricerca telematica sulla banca dati delle Camere di Commercio, che il predetto Puglia Giuseppe nel passato non aveva ricoperto la carica di amministratore per conto di altre imprese;

Accertato che la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4599/03, ricorrentemente invocata da questa stazione appaltante nel recente passato, per motivare la decisione di annullare aggiudicazioni definitive già dichiarate nei confronti di imprese, i cui legali rappresentanti versavano nella condizione debitoria definitivamente accertata di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), argomenta che:

"il riferimento ai "soggetti" che "abbiano commesso irregolarità" riguarda, indistintamente, tutti coloro nei cui confronti le stesse siano state, come nella specie, definitivamente accertate; e ciò indipendentemente dal fatto che gli stessi stiano amministrando la medesima società presso la quale hanno commesso l'illecito fiscale e attualmente concorrente alla gara, oppure una società concorrente alla gara stessa, ma nuova e diversa rispetto a quella presso la quale hanno commesso l'illecito.

Il legislatore, in effetti, non ha differenziato tra soggetto societario e amministratore, avendo fatto generico riferimento ai "soggetti" che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate; soggetti tra i quali rientrano, quindi, non solo le società - beneficiarie dell'illecito - in quanto tali, ma, evidentemente, anche i loro amministratori.

E ciò risponde ad una evidente esigenza di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, dovendosi, logicamente, avere riferimento anche alla "personalità" denotata in passato dal legale rappresentante di una impresa, indipendentemente dal fatto che le irregolarità fiscali dallo stesso commesse siano entrate, per così dire, nel "patrimonio" della società concorrente o di un soggetto diverso"

Rilevato, tuttavia, che l'autorevole e, finora, non modificato orientamento del Consiglio di Stato, si sofferma solo su circostanze riconducibili alle vicende della o delle imprese rappresentate, senza entrare nel merito delle vicende personali del soggetto che ricopre "anche" la carica di amministratore di impresa;

Che, se è vero che ciò può essere accaduto in quanto il Consiglio ha ritenuto implicito che anche tali vicende private fossero ricomprese nella responsabilità del legale rappresentante, il tenore letterale dell'argomentazione non supporta tale conclusione e, pertanto, pari dignità argomentativa potrebbe avere la considerazione che implicita fosse piuttosto la distinzione tra le due fattispecie, cioè che i fatti personali vadano distinti da quelli in qualche modo legati all'attività imprenditoriale;

Ritenuto che, al verificarsi del dilemma accennato, possa trovare applicazione l'orientamento interpretativo che privilegia una interpretazione teleologica dell'art. 38 nel suo complesso;

Che, alla luce di tale canone interpretativo, la finalità che le previsioni dell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici intendono raggiungere è più quella di assicurare che ad assumere gli appalti siano imprese affidabili sotto l'aspetto del management e della solidità

finanziaria, che quello di surrogare un'attività esattoriale sui contributi e sui tributi paventando automatiche esclusioni dalle gare;

Considerato che, nel caso in esame, le violazioni segnalate come definitivamente accertate, non possono ingenerare di per sé in alcun modo dubbi sulla affidabilità e solidità dell'impresa;

Considerato, ancora, che, se i fatti segnalati fossero emersi nel corso dell'esame dei documenti di gara, in presenza di un dilemma interpretativo quale quello ingenerato dalla sentenza del Consiglio di Stato prima richiamata, sarebbe stato doveroso attenersi al principio del "favor participationis", ammettendo l'impresa in questione;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere comunque a nominare aggiudicataria in via definitiva della gara per l'appalto dei lavori di recupero e restauro conservativo del Convento delle Benedettine a Ragusa Ibla, l'ATI Icogen s.r.l – Sidoti Costruzioni s.r.l, risultata seconda estratta come precedentemente specificato, giusta verbale di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 2479 del 3 novembre 2009;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Dichiarare l'ATI Icogen s.r.l – Sidoti Costruzioni s.r.l da Vittoria aggiudicataria in via definitiva della procedura aperta dei lavori in parola per il prezzo di 307.434,14 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,3152 % sull'importo di euro 326.860,61 a base di gara, di cui euro 61.297,60, quale onere non soggetto a ribasso d'asta per il piano di sicurezza;
2. Dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione rimane comunque subordinata alla verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: III e VIII

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Per la visione:

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
Dr. Giuseppe Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 08/03/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~

~~(Galleria Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 MAR. 2010 al 24 MAR. 2010

Ragusa 25 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE